

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno millenovecentonovantanove addì _____ del mese di _____ in Pisogne (Bs) Via Don Bonetti sono presenti i Signori:

- **GAIONI OLIVIERO** nato a Pisogne (Bs) il 13/05/1963, residente a Pisogne (Bs) Via Costa, C.F.: GNALVR63E13G710X;
- **ROMELE NICOLA** nato a Pisogne (Bs) il 14/11/1946, residente a Pisogne (Bs) Via Don Bonetti, C.F.: RMLNCL46S14G710L;
- **ADAMINI ROBERTO** nato a Brescia (Bs) il 23/02/1968, residente a Pisogne (Bs) Via Costa, C.F.:DMNRRT68B23B157I;
- **ZORZIN UMBERTO** nato a Sesto S. Giovanni (Mi) il 13/02/1963, residente a Sesto S. Giovanni (Mi) Via Marelli n.170, C.F.: ZRZMRT63B13I690F;
- **MAIORELLI DIEGO** nato a Saronno (VA) il 08/01/1961, residente a Pisogne (Bs) Via San Gregorio, C.F.: MRLDGI61A08I441S;
- **TONSI ANDREA** nato a Pisogne (Bs) il 31/10/1952, residente a Pisogne (Bs) Via Don Bonetti, C.F.: TNSNDR52R31G710X;

cittadini italiani, i quali convengono:

- 1) E' costituita fra i presenti un'Associazione culturale denominata "**TOLINE INSIEME**".
- 2) L'Associazione ha sede in Pisogne (Bs) Via Don Bonetti e potranno essere istituite sedi secondarie in Italia.
- 3) L'Associazione ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di attività culturali e ricreative.

- 4) La durata dell'Associazione è fissata dalla sua costituzione fino allo scioglimento da attuarsi secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 5) Le norme relative agli organi Sociali ed all'Amministrazione nonché quant'altro relativo alla organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione risultano dallo Statuto Sociale che, composto di ventisei articoli, viene allegato al presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dovendosi ritenere come se fosse qui di seguito integralmente ripetuto e letteralmente trascritto.
- 6) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/1999. I presenti in segno di accettazione lo sottoscrivono in calce e sull'allegato "A".

Allegato "A".

ASSOCIAZIONE "TOLINE INSIEME"

STATUTO

COSTITUZIONE – FINALITA'

ART. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "TOLINE INSIEME" con sede in Pisogne (Bs) Via Don Bonetti. La stessa potrà istituire sedi secondarie e recapiti.

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere le attività culturali e ricreative. L'Associazione è costituita senza alcun fine di lucro ed è apolitica. Potrà, inoltre, svolgere attività complementari alla attività principale, quali gite sociali, intrattenimenti musicali e quant'altro ritenuto necessario per raggiungere gli scopi sociali.

SOCI

ART. 3

L'Associazione concede la qualifica di Socio a quanti partecipano alla sua vita e ne accettano le finalità.

ART. 4

I Soci si distinguono in:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari;
- 3) Soci Benemeriti;
- 4) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno preso parte all'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dall'Assemblea dei Soci.

Sono Soci Benemeriti coloro che, con la munificenza, contribuiscono all'affermazione e allo sviluppo dell'Associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità quinquennale.

Sono Soci Onorari coloro che abbiano particolari benemerenze civiche e sono nominati dal Consiglio Direttivo.

E' garantita la parità di diritti tra gli associati in tutti i momenti della vita associativa

ART. 5

Chiunque desideri essere ammesso nell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di Socio e dichiara di accettare il presente Statuto.

ART. 6

Il Socio, che non osservi lo Statuto e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei suoi diritti per un periodo di tempo determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto senza aver diritto al rimborso delle quote sociali già pagate;
- b) per morosità, in mancanza del pagamento delle quote sociali;
- c) per radiazione, che viene pronunciata nel confronto del Socio che si comporti in contrasto con lo Statuto.

ART. 8

Ad ogni Socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento dei vantaggi offerti dall'Associazione.

ART. 9

Il Socio deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale nell'Ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- b) versare puntualmente le quote stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ORGANI SOCIALI

ART.10

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ASSEMBLEA

ART.11

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART.12

1) La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2) La convocazione avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invito scritto agli associati.

3) Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea anche al Collegio dei Revisori.

4) L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- approvazione della Relazione Programmatica, Bilancio Preventivo e Consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina del Presidente in seno al Consiglio Direttivo;
- nomina del Segretario;
- nomina di due Scrutatori tra i Soci maggiorenni;
- ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- qualsiasi altra materia indicata nell'Ordine del Giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

5) L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:

- modifiche da apportare allo Statuto e redazione o modifica di eventuali altri Regolamenti;
- scioglimento dell'Associazione.

6) Delle Assemblee dei Soci viene redatto Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli Organi Sociali.

ART.13

1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

2) La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti, ovvero da un quarto dei Soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'Ordine del Giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

3) L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.14

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei membri fino ad un massimo di quindici eletti in Assemblea.

2) Gli eletti rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.

3) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

4) I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART.15

1) Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART.16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

ART.17

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare il Vice Presidente;
- deliberare sulle domande di ammissione di Soci;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- approvare il programma dell'attività;
- redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

PRESIDENTE

ART.18

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza.

VICE PRESIDENTE

ART.19

Il Vice Presidente, nominato dal Collegio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

SEGRETARIO

ART.20

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta di libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.21

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'Assemblea dei Soci, comprende tre componenti di età maggiore degli anni diciotto, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.
- 2) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti assiste, con voto esclusivamente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 3) I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.
- 4) Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Revisori.
- 5) I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ANNO SOCIALE

ART.22

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo Gennaio e terminano il trentuno Dicembre di ciascun anno.

BILANCIO

ART.23

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Preventivo e Consuntivo.
- 2) Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

PATRIMONIO

ART.24

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel Bilancio Preventivo;
- dalle eventuali elargizioni fatte da Soci e da Terzi;
- dai contributi di Enti o Associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

E' fatto divieto di distribuire utili tra i Soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.25

1) Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

2) La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

3) L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, per richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

4) L'arbitrato avrà sede in Pisogne, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

SCIOGLIMENTO

ART.26

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2) L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Pisogne, li _____